



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 10 del 19/04/2012**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

Il giorno 19 Aprile 2012 alle ore 19:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
FILIPUCCI MAURIZIO	X		ROCCA PIETRO	X	
BASSI ANDREA	X		ZARDI LUANA	X	
TOSCHI ROSETTA	X		BALDAZZI BARBARA	X	
RAVAGLIA GIOVANNI		X	BORDONI TIZIANO		X
DE SALVIA FAUSTO		X	FUZZI FLAVIO		X
ANCARANI GIOVANNI	X		MALPASSI MIRCO		X
CAPRA EMANUELE	X		MANARESI FRANCESCO		X
PENAZZI CARLO	X		LANCONELLI IVANO	X	
VENTURINI DIANA		X			

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FILIPUCCI MAURIZIO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **AVV. VILLA VALERIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Scrutatori sono nominati i Consiglieri: **BASSI ANDREA - CAPRA EMANUELE - LANCONELLI IVANO.**

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

**RAVAGLIA GIOVANNI - VENTURINI DIANA - BORDONI TIZIANO - FUZZI FLAVIO - MALPASSI MIRCO - MANARESI FRANCESCO - - - - -**

Presenti: 11

Assenti: 6

## OGGETTO

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

Introduce l'argomento il Sindaco;

Nessun consigliere chiede di intervenire;

Dopodichè

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 7 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 in materia di federalismo fiscale municipale che stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale, precisamente l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria, come disciplinate dagli articoli 8 – 9 – 11 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 13 – comma 1 – del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, che stabilisce che la sola imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, oltre alle norme contenute nei summenzionati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, come previsto dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale – D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011;

Richiamato, in particolare, lo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 che nel dettaglio:

- al comma 6 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è fissata allo 0,76 per cento e che il Comune possa modificare, in aumento o in diminuzione, detta aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale del Contribuente e per le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) è pari allo 0,4 per cento, con possibilità per il Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8 stabilisce che l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è fissata allo 0,2 per cento e che il Comune possa ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- al comma 10 determina in € 200,00 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale - maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione – con possibilità per il Comune di elevare l'importo di detta detrazione base fino a concorrenza dell'imposta dovuta, senza possibilità, in tal caso, di definire un'aliquota

superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti e che, a norma dell'art. 13 – comma 6 – del più volte citato D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, la definizione delle aliquote è atto di Consiglio Comunale adottato ai sensi del summenzionato art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 inerente la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie;

Ritenuto di fissare per l'anno 2012 aliquote differenziate per garantire una maggiore equità nell'applicazione della nuova imposta, nonché le risorse indispensabili del Bilancio 2012 per la gestione dei servizi comunali, nel rispetto del succitato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che detta le regole ed i limiti entro i quali deve essere circoscritta la potestà regolamentare del Comune, alla luce anche delle casistiche già previste dalla normativa in materia di I.C.I.;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13 – comma 11 – del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che stabilisce che sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria nelle seguenti misure:

- a) aliquota del **0,20** per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3bis – del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994;
- b) aliquota del **0,50** per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei Contribuenti e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
- c) aliquota del **0,86** per cento per i terreni agricoli, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) occupate come abitazioni principali e relative pertinenze, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati); per tale fattispecie tale aliquota si applicherà in relazione al periodo di locazione nell'anno 2012 ed a condizione che venga trasmessa all'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo d'imposta 2012, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni e per le locazioni per le quali non si è mai trasmesso il contratto concordato in vigore di ICI e si intende usufruire dell'aliquota agevolata; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l'applicazione dell'aliquota agevolata; le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, cessazione, ecc.), anche rispetto a contratti trasmessi in vigore di ICI e validi ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, dovranno essere improrogabilmente e perentoriamente comunicate per iscritto all'Ufficio Entrate Comunali entro lo stesso termine di pagamento del saldo d'imposta 2012, pena l'applicazione delle sanzioni di legge;
- d) aliquota del **0,90** per cento per le unità immobiliari adibite e/o classificate catastalmente ad

abitazione concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e pertinenze occupate;

- e) aliquota del **0,91** per cento per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D (esclusa la categoria D/5), alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi non pertinenze di abitazioni;
- f) aliquota del **1,06** per cento per gli immobili non compresi nei precedenti punti, quali le aree fabbricabili, le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/5 e le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze;

Ritenuto inoltre opportuno confermare la detrazione di legge dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze nella misura annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione, fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012 è stato differito al 30 giugno 2012 ai sensi del D.L. n. 216 del 29.12.2011 – decreto milleproroghe 2012 – convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24.02.2012;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto lo Statuto comunale;

Presenti n. 11 – Votanti n. 11

Con voti favorevoli n. 10 e contrari 1 (Lanconelli) resi per alzata di mano dai consiglieri votanti

## DELIBERA

1. di determinare nel Comune di Conselice per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta municipale propria nelle misure di seguito indicate:
  - a) aliquota del **0,20** per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3bis – del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994;
  - b) aliquota del **0,50** per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei Contribuenti e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
  - c) aliquota del **0,86** per cento per i terreni agricoli, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) occupate come abitazioni principali e relative pertinenze, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati); per tale fattispecie tale aliquota si applicherà in relazione al periodo di locazione nell'anno 2012 ed a condizione che venga trasmessa all'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo d'imposta 2012, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni e per le locazioni per le quali non si è mai trasmesso il contratto concordato in vigenza di ICI e si intende usufruire dell'aliquota agevolata; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l'applicazione dell'aliquota agevolata; le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, cessazione, ecc.), anche rispetto a contratti trasmessi in vigenza di ICI e validi ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, dovranno essere improrogabilmente e perentoriamente comunicate per iscritto all'Ufficio Entrate Comunali entro lo stesso termine di pagamento del saldo d'imposta 2012, pena l'applicazione delle sanzioni di legge;
  - d) aliquota del **0,90** per cento per le unità immobiliari adibite e/o classificate catastalmente ad abitazione concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e pertinenze occupate;
  - e) aliquota del **0,91** per cento per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D (esclusa la categoria D/5), alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi non pertinenze di abitazioni;
  - f) aliquota del **1,06** per cento per gli immobili non compresi nei precedenti punti, quali le aree fabbricabili, le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/5 e le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze;
2. di confermare per l'anno 2012 la detrazione di legge dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze nella misura annua di **€ 200,00**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni

dimorante e residente nella stessa abitazione, fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base;

3. di dare atto, inoltre, che applicando le aliquote indicate, vengono rispettati la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso;
4. di introitare le somme derivanti dal presente atto alla Parte Entrata del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 - Tit. I - Entrate Tributarie.

Dichiarare il presente atto, con la seguente separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000:

presenti 11 - votanti 11 - voti favorevoli 10 – voti contrari 1 (Lanconelli)

IL PRESIDENTE

FILIPUCCI MAURIZIO

IL SEGRETARIO

AVV. VILLA VALERIA

---